



# Tutela paesaggistica: di chi è la competenza per il procedimento autorizzatorio?

Matteo Peppucci INGENIO 25/01/2018

*Consiglio di Stato: è la Regione l'amministrazione competente alla gestione dell'autorizzazione paesaggistica, sia nella valutazione di un'istanza di autorizzazione previamente richiesta, sia nella valutazione della sorte di una trasformazione illecita, a fini sanzionatori oppure di sanatoria*

In via ordinaria, la **competenza per il procedimento autorizzatorio**, ai sensi dell'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, **spetta alla Regione**, previo parere della Soprintendenza statale (comma 5), anche se **può delegarne l'esercizio, in presenza di determinati presupposti organizzativi e funzionali, agli enti locali** (comma 6), conservando comunque il **potere di intervenire in via sostitutiva, in caso di inerzia dell'ente delegato** (comma 10).

Lo ha affermato a chiare lettere il Consiglio di Stato con la sentenza 312/2018 (disponibile in allegato), che può essere da 'mappa' di chiarimento nei casi simili, dove un'autorizzazione paesaggistica serve e non è stata chiesta, o comunque non viene concessa in sanatoria anni dopo l'abuso.

## I fatti

Viene impugnato un provvedimento regionale col quale è stata **contestata l'eliminazione della vegetazione forestale preesistente da terreni** di loro proprietà nel Comune di San Martino Buon Albergo (secondo il provvedimento, **avvenuta indicativamente tra il 2000 ed il 2003** per parte del mappale 70 del foglio 4, **e tra il 2008 ed il 2009** per la restante parte e per il mappale 63, sempre del foglio 4 – per complessivi 5.500 mq), **con impianto di vigneto, in assenza di autorizzazione paesaggistica** (ex l.r. 52/1978 e d.lgs. 42/2004), ed è stato imposto il ripristino.

Il provvedimento ha anche affermato l'**impossibilità di ottenere l'autorizzazione in sanatoria**, in quanto *"gli interventi eseguiti abusivamente (riduzione di superficie boscata) non rientrano nelle fattispecie ascrivibili alle tipologie di cui al comma 4, art. 167 del d. Lgs. 42/2004 per le quali è prevista la procedura per l'accertamento della compatibilità paesaggistica"*.

Dopo il respingimento del Tar, la ricorrente si appella al Consiglio di Stato, sostenendo che, nel caso in esame, il disboscamento contestato sarebbe avvenuto in parte tra gli anni 2000 e 2003 e in parte tra gli anni 2008 e 2009, mentre gli accertamenti del Settore Forestale sono iniziati nell'anno 2009 e sono proseguiti sino al luglio 2011. Pertanto, **nel caso di specie il procedimento è rimasto pendente per 7 anni, e ciò ha illegittimamente compresso la possibilità di difesa dei ricorrenti stessi**, rendendo **incontestabilmente più problematica la dimostrazione della condizione dei luoghi all'epoca dei fatti**; per di più, in tale periodo, è addirittura cambiata la normativa regionale.

Tra i vari motivi di doglianza, segnaliamo quello della mancata rilevazione del vizio di incompetenza e di violazione dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004. Secondo i ricorrenti, cioè, **non è di competenza del**

**Settore Forestale Regionale (ovverosia, della Regione) stabilire, in via preventiva e in termini assoluti, se per un dato abuso sia ammesso, o non, il procedimento di sanatoria ambientale.**

Inoltre, la categorica affermazione dell'insanabilità collide con il dato di fatto che lo stesso Settore Forestale ha riconosciuto che gli interventi eseguiti *"non sembrano essere di grossa entità o comunque non tali da aver alterato in maniera significativa né il profilo del terreno, né l'assetto idrogeologico del versante"*;

Tale considerazione sarebbe infine corroborata dal d.P.R. 31/2017 (*"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"*), che ricomprende tra gli *"Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica"* (di cui all'Allegato A) anche gli ***"interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale"***.

#### **La decisione di Palazzo Spada**

La censura dell'incompetenza regionale non può essere accolta poiché l'art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio riferisce **l'adozione delle sanzioni ripristinatorie, come pure dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, all'"autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica"**.

**In via ordinaria, la competenza per il procedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 146, spetta alla Regione**, previo parere della Soprintendenza statale (comma 5), anche se **può delegarne l'esercizio, in presenza di determinati presupposti organizzativi e funzionali, agli enti locali** (comma 6), conservando comunque il **potere di intervenire in via sostitutiva, in caso di inerzia dell'ente delegato** (comma 10).

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, può dunque ritenersi che, ordinariamente – e salvi gli effetti della disciplina regionale sulla delega delle competenze amministrative e della sua applicazione nei confronti del Comune di San Martino Buon Albergo - **sia la Regione l'amministrazione competente alla gestione dell'autorizzazione paesaggistica, sia nella valutazione di un'istanza di autorizzazione previamente richiesta, sia nella valutazione della sorte di una trasformazione illecita, a fini sanzionatori oppure di sanatoria**. O, quanto meno, che anche la Regione, qualora il Comune delegato rimanga inerte, rientri nell'ambito delle amministrazioni *"preposte alla tutela"* competenti ad adottare le necessarie sanzioni.

Tanto meno la ricomprensione dell'intervento nella tipologia A19 degli interventi che non necessitano di autorizzazione ai sensi del d.P.R. 31/2017 può risultare dirimente, posto che **si tratta di normativa entrata in vigore successivamente** e che, comunque, **subordina tale effetto di esenzione al previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale** ed alla individuazione delle aree da parte del piano paesaggistico regionale, presupposti che non sussistono nel caso in esame.

In via generale, comunque, è corretto quanto affermato dal TAR circa la limitazione della possibilità di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai casi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5, richiamato dall'art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Infatti, i casi contemplati da dette disposizioni sono tassativi, e si riferiscono tutti a lavori inerenti fabbricati, sicché *"non si può far luogo all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi non edilizi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi"*.